



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 02 giugno 2026

IMPOSTA DI REGISTRO NEL CONCORDATO PREVENTIVO CON ASSUNTORE PROFILI OPERATIVI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ORDINANZA N. 16636
DEL 27 MAGGIO 2026



— 2 GIUGNO —
FESTA DELLA REPUBBLICA
1946 - 2026

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

Cass. 27 maggio 2026, n. 16636: imposta di registro nel concordato preventivo con assuntore - profili operativi

Il principio affermato dalla Cassazione

Nel concordato preventivo con assuntore, il trasferimento dell'attivo e delle correlate passività mediante cessione di azienda o di ramo d'azienda deve essere assoggettato a imposta di registro sulla base del valore netto del compendio trasferito. L'accollo delle passività concordatarie non costituisce una disposizione autonoma imponibile e non trova applicazione il criterio della tassazione della disposizione più onerosa previsto dall'art. 21, comma 2, TUR.

1 Redazione del piano concordatario e del decreto di omologa

Qualificazione corretta del trasferimento

L'ordinanza attribuisce rilievo decisivo alla qualificazione dell'operazione come trasferimento di due autonomi rami d'azienda e non come mera assegnazione di singoli beni dell'attivo accompagnata dall'accollo di passività.

Indicazione operativa

Nella predisposizione della proposta e del piano:

- occorre descrivere espressamente i compendi trasferiti come rami d'azienda dotati di autonomia funzionale;
- devono essere individuati gli elementi organizzativi, i rapporti giuridici, le attività e le passività che compongono ciascun ramo;
- è opportuno evitare formulazioni che possano far apparire l'operazione come una mera distribuzione di cespiti patrimoniali tra diversi soggetti.

In questo modo si riduce il rischio che l'Agenzia delle Entrate contesti l'esistenza di uno "smembramento aziendale" e pretenda di qualificare il passivo come autonomo acollo imponibile.

Gestione della falciida concordataria

La Corte riconosce che le passività falciate o stralciate restano escluse dalla cessione per effetto stesso del concordato. La previsione che l'assuntore non risponda di tali debiti, neppure in caso di eventuale reviviscenza, non altera la qualificazione dell'operazione come trasferimento d'azienda.

Indicazione operativa

Risultano quindi legittime clausole che:

- delimitino con precisione il passivo assunto;
- escludano espressamente le passività falciate;



- prevedano che l'assuntore non risponda dei debiti definitivamente stralciati dal concordato.

La pronuncia conferma che tali esclusioni non compromettono l'applicazione dell'art. 51 TUR.

2 Liquidazione dell'imposta di registro

Tassazione del decreto di omologa

La Cassazione ribadisce che il decreto di omologa con assuntore va tassato secondo gli effetti traslativi concretamente prodotti, applicando l'art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR.

Quando l'oggetto del trasferimento è costituito da azienda o ramo d'azienda, trova applicazione il criterio valutativo previsto dall'art. 51 TUR.

Determinazione della base imponibile

Regola pratica

La base imponibile deve essere determinata:

$$\begin{array}{c} \text{Valore dell'attivo trasferito} \\ \text{meno} \\ \text{Passività aziendali inerenti trasferite all'assuntore} \end{array}$$

La sentenza conferma che le passività rappresentano componenti del compendio aziendale e concorrono alla determinazione del valore netto trasferito.

Esclusione della tassazione autonoma dell'accollo

La Corte esclude che l'accollo delle passività possa essere tassato separatamente ai sensi dell'art. 9 Tariffa Parte Prima o dell'art. 21, comma 2, TUR.

Conseguenza operativa

Non deve essere liquidata:

- alcuna imposta autonoma sul passivo concordatario;
- alcuna imposta aggiuntiva sull'accollo delle obbligazioni assunte dal terzo assuntore.

Trova invece applicazione l'art. 21, comma 3, TUR, che esclude da imposizione gli accolli di debiti contestuali ad altre disposizioni.

3 Strategie difensive nel contenzioso tributario

Contestazione della tesi dell'accollo autonomo

L'ordinanza offre un argomento difensivo particolarmente forte: nel concordato con assuntore l'accollo del passivo non è il risultato di una libera negoziazione tra le parti.



L'assunzione dei debiti costituisce invece un effetto necessario e fisiologico dell'accordo omologato dal tribunale.

Linea difensiva

In presenza di un avviso di liquidazione fondato sull'art. 21, comma 2, TUR, occorre sostenere che:

- manca una disposizione autonoma suscettibile di tassazione separata;
- l'accollo è coesenziale al trasferimento aziendale;
- il rapporto tra attivo e passivo deriva dal decreto di omologa e non da un autonomo negozio giuridico;
- non è quindi applicabile il criterio della "prestazione più onerosa".

Conclusioni

La Cassazione n. 16636/2026 consolida un orientamento particolarmente favorevole nelle operazioni di concordato con assuntore:

1. Il trasferimento di ramo d'azienda prevale sulla logica dell'accollo autonomo.
2. La base imponibile va determinata sul valore netto aziendale (attivo meno passivo).
3. Le passività concordatarie non sono autonomamente tassabili.
4. L'art. 21, comma 3, TUR neutralizza la pretesa di tassare l'accollo contestuale.
5. La corretta strutturazione del piano e del decreto di omologa diventa decisiva per prevenire contestazioni fiscali.
6. Nel contenzioso assume rilievo strategico l'eccezione di inammissibilità dei motivi nuovi introdotti dall'Amministrazione finanziaria.

*Il Comitato Scientifico
Presidium Debitores*

